

Ordinanza del 12 gennaio 2017 – Giudice designato: dott. Raffaele Del Porto

L'art. 2378, co. 3, c.c. stabilisce il necessario collegamento fra la pendenza del giudizio di merito e la possibilità di formulare l'istanza cautelare di sospensione e l'art. 35, co. 5, d.lgs. 5/2003 affida (eccezionalmente) agli arbitri il potere di sospensione dell'efficacia della delibera assembleare in presenza di clausola compromissoria che ricomprenda nel suo ambito l'impugnazione della stessa. Da ciò ne deriva l'incompetenza del giudice ordinario a decidere sull'istanza cautelare di sospensione della deliberazione impugnata, anche in pendenza della causa di merito avanti a sé, senza che possa deporre in senso contrario il disposto dell'art. 669-*quater*, co. 1, c.p.c.

I principi sono stati espressi in ipotesi di ricorso cautelare promosso dal socio di s.p.a. nei confronti della società, in presenza di clausola compromissoria, al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione della deliberazione in conseguenza della presunta violazione di norme relative al procedimento di scissione, alla convocazione dell'assemblea e ai diritti (essenzialmente di recesso) del socio; norme poste tutte a esclusiva tutela di interessi di portata meramente individuale.

[Ord. 12.1.17Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)